

Controlli più stringenti sulla gestione per garantire le pensioni degli iscritti

ENASARCO, necessarie le elezioni

Un primo passo verso la trasparenza

Riportiamo uno stralcio dell'intervento svolto dal segretario generale Federagenti, Luca Gaburro, in rappresentanza della categoria degli agenti di commercio durante la manifestazione *Se riparte l'immobiliare*, riparte l'Italia che tra i temi trattati ha visto anche quello della previdenza Enasarco.

«Da anni i Governi che si succedono parlano della necessità di rilanciare il mondo del lavoro autonomo e delle partite Iva, ma poi agli slogan non seguono i fatti e per questi lavoratori è sempre più difficile anche solo mantenere la propria occupazione.

Un "disinteresse" certificato dalla mancanza delle agevolazioni fiscali richieste da anni, dalla assenza di ammortizzatori sociali, da un sistema previdenziale i cui costi in diversi casi non corrispondono alle prestazioni erogate.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, voglio sottolineare come la categoria cui appartengo sia obbligata a un doppio versamento contributivo di fatto obbligatorio Inps/Enasarco, assoluta anomalia nel panorama pensionistico italiano, e costretta in un sistema che, a detta di molti, versa in una profonda crisi».

continua a pagina 2

IN QUESTO NUMERO

- ENASARCO, necessarie le elezioni
- Federagenti apre agli agenti di viaggio
- Agenti costituiti in società di persone e ripartizione dei contributi Enasarco
- Rubrica Legale
- Rubrica Fiscale
- Rubrica Previdenziale

Federagenti apre agli agenti di viaggio

Siglato a Milano un importante accordo di partnership con AIAV

Lo scorso 20 Febbraio a Milano è stato siglato il protocollo di collaborazione tra Federagenti e Aiaav, Associazione italiana agenti di viaggio.

«Con questo accordo abbiamo voluto ribadire una volta di più tutta l'attenzione della nostra associazione a quelle professionalità che, seppure non riconosciute ufficialmente, svolgono una attività importantissima nell'economia italiana - dichiara il Segretario generale Federagenti Luca Gaburro - basti pensare che oggi operano 10.000 imprese della distribuzione turistica che occupano circa 32.000 lavoratori. Sono infatti ancora diverse le professioni - svolte per lo più in forma di lavoro autonomo e nel settore Servizi - che non sono tipizzate e che a nostro avviso dovrebbero avere una maggior tutela ed essere oggetto di misure di sostegno e di promozione. Sebbene la perdurante crisi economica abbia avuto effetti negativi in termini di occupazione praticamente in tutti i settori, il lavoro autonomo costituisce un comparto che assume sempre maggior peso all'interno del tessuto economico-produttivo del nostro Paese».

continua a pagina 3

Agenti costituiti in società di persone e ripartizione dei contributi Enasarco

La ripartizione dei contributi fra soci che operano tramite società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), è spesso oggetto di dubbi e di richieste di chiarimento. Per questo riteniamo opportuno riepilogare e dettagliare quanto è risultato da un nostro approfondito esame dei Regolamenti Enasarco, in merito agli agenti costituiti in società di persone ed alla corretta ripartizione dei contributi Enasarco.

continua a pagina 4



OFFERTA SHOCK!
WEB ORDER
in **OMAGGIO!**



www.soluzioneagenti.it/promoweborder

Controlli più stringenti sulla gestione per garantire le pensioni degli iscritti

ENASARCO, necessarie le elezioni

Un primo passo verso la trasparenza

La Redazione

Riportiamo uno stralcio dell'intervento svolto dal segretario generale Federagenti, Luca Gaburro, in rappresentanza della categoria degli agenti di commercio durante la manifestazione *Se riparte l'immobiliare*, riparte l'Italia che tra i temi trattati ha visto anche quello della previdenza Enasarco.

«Da anni i Governi che si succedono parlano della necessità di rilanciare il mondo del lavoro autonomo e delle partite Iva, ma poi agli slogan non seguono i fatti e per questi lavoratori è sempre più difficile anche solo mantenere la propria occupazione.

Un "disinteresse" certificato dalla mancanza delle agevolazioni fiscali richieste da anni, dalla assenza di ammortizzatori sociali, da un sistema previdenziale i cui costi in diversi casi non corrispondono alle prestazioni erogate.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, voglio sottolineare come la categoria cui appartengo sia obbligata a un doppio versamento contributivo di fatto obbligatorio Inps/Enasarco, assoluta anomalia nel panorama pensionistico italiano, e costretta in un sistema che, a detta di molti, versa in una profonda crisi.

Una previdenza in cui recentemente Enasarco ha cercato di aggregare anche i collaboratori delle agenzie immobiliari, senza considerare adeguatamente che tale circostanza avrebbe messo in grave difficoltà migliaia di agenzie immobiliari che devono fare già i conti con tutta una serie di tasse e pagamenti a fronte di introiti sempre più esigui [...].

Un tentativo che è subito apparso ai più come compiuto per mitigare le sofferenze in bilancio allargando la platea dei contribuenti e che noi abbiamo avvertito non ritenendolo assolutamente in grado di risolvere le tante incognite che gravano sul nostro ente di previdenza e che hanno recentemente portato alla richiesta di commissariamento da parte della Commissione Parlamentare di vigilanza sugli enti gestori [...].

Problemi che vanno da un portafoglio mobiliare – significativamente esposto verso strumenti finanziari illiquidi (alcuni indisponibili per decenni) e bond strutturati di società con sede alle Cayman piuttosto che alle Maritius – il cui rendimento netto a valori contabili della gestione mobiliare sarebbe solo dello 0,66%, ad una gestione del patrimonio immobiliare il cui rendimento sarebbe pari al -1,39% stando agli ultimi dati di bilancio disponibili [...]. Un sistema previdenziale che nell'ultimo decennio ha visto 3 riforme con pesanti aumenti dei versamenti da effettuare in capo agli iscritti cui non hanno fatto seguito prestazioni proporzionali. Per non parlare di un modello di governance non più attuale che prevede la designazione degli organi e che, visto l'approssimarsi della scadenza del CdA dell'ente (prevista tra maggio e giugno 2015), auspichiamo sia profondamente rinnovato attraverso l'immediata introduzione delle elezioni da parte degli iscritti, con procedure certe e democratiche fissate dal Ministero che consentano, finalmente, di sottoporre al

giudizio della categoria l'operato degli amministratori [...]. In definitiva, qualora si intenda mantenere l'attuale sistema duale Inps/Enasarco cui sono attualmente soggetti gli agenti di commercio ed i promotori finanziari, l'obiettivo dovrà essere quello di avere una previdenza Enasarco trasparente, soggetta a controlli più stringenti, in grado di corrispondere una pensione adeguata e di attrarre in un prossimo futuro anche altre professionalità interessate su base volontaria ad avere una previdenza integrativa all'altezza delle aspettative».

Errata corrige - Rubrica previdenziale Notiziario Dicembre 2014

A correzione di quanto riportato nella rubrica previdenziale del notiziario dello mese di dicembre si precisa che l'art. 13, punto 1 a), statuisce che: «Per anzianità contributiva, il numero di anni o frazioni trimestrali di anno coperti dai contributi previdenziali di cui agli articoli 4 e 9, non inferiori al minimale contributivo, con riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto stesso [...]». Ciò anche se nei trimestri di effettiva durata del mandato sia stato raggiunto il massimale contributivo.

Soluzione Agenti

Offerta Shock!
WEB ORDER
OMAGGIO!

Web Order

SAMOBILE

E-mail: solage.info@ritoll.it - Tel: 06.41.22.76.62

Federagenti apre agli agenti di viaggio

Siglato a Milano un importante accordo di partnership con AIAV

di Luca Orlando (Componente del direttivo Nazionale)

Lo scorso 20 Febbraio a Milano è stato siglato il protocollo di collaborazione tra Federagenti e Aiav, Associazione italiana agenti di viaggio.

«Con questo accordo abbiamo voluto ribadire una volta di più tutta l'attenzione della nostra associazione a quelle professionalità che, seppure non riconosciute ufficialmente, svolgono una attività importantissima nell'economia italiana - dichiara il Segretario generale Federagenti Luca Gaburro - basti pensare che oggi operano 10.000 imprese della distribuzione tu-

ristica che occupano circa 32.000 lavoratori. Sono infatti ancora diverse le professioni - svolte per lo più in forma di lavoro autonomo e nel settore Servizi - che non sono tipizzate e che a nostro avviso dovrebbero avere una maggior tutela ed essere oggetto di misure di sostegno e di promozione. Sebbene la perdurante crisi economica abbia avuto effetti negativi in termini di occupazione praticamente in tutti i settori, il lavoro autonomo costituisce un comparto che assume sempre maggior peso all'interno del tessuto economico-produttivo del nostro Paese. E ciò ha avuto quale ulteriore effetto il fiorire, accanto alle professioni ordinarie (da sempre considerate proprie del lavoratore autonomo), di tutta una serie di attività che, pur non collocandosi in figure professionali già regolamentate, forniscono servizi che, in molti casi, sono diventati addirittura indispensabili. Oltre a ciò ritengo inoltre opportuno sottolineare come questa intesa consentirà a tutti gli associati a Federagenti di usufruire di particolari agevolazioni sull'acquisto di prodotti e servizi turistici presso le agenzie aderenti ad AIAV....».

Per il Presidente dell'Aiav, Fulvio Avataneo, «questo accordo premia l'operosità profusa nel corso degli anni per migliorare il lavoro quotidiano di ogni singolo agente di viaggio. L'Associazione Italiana Agenti di Viaggio è nata nel 2001 e raccoglie attualmente circa 1.800 iscritti. Molteplici gli obiettivi dell'intesa con la Federagenti, in primis quello di portare la figura professionale dell'agente di viaggio ad un pieno riconoscimento da parte delle istituzioni, anche attraverso un percorso di formazione che attesti la qualità degli operatori, prendendo in considerazione conoscenze e capacità professionali quotidianamente poste al servizio dei consumatori».



ENASARCO, giù le mani dal patrimonio degli agenti...

Il Presidente provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio della Fnaarc-Concommercio di Ascoli Piceno in una dichiarazione sul sito della sua associazione: «È auspicabile dunque [...] che il ventilato commissariamento che rappresenterebbe un vero e proprio scippo ai danni degli agenti di commercio, venga definitivamente accantonato, togliendo a chicchessia l'idea di mettere le mani su un patrimonio che è frutto del lavoro di gente che ogni anno si sob-

barca oltre 100.000 km in auto, pagando puntualmente le tasse e svolgendo un ruolo primario per l'economia del Paese».

La Federagenti è invece favorevole al commissariamento dell'Ente proprio perché concorda in pieno con le motivazioni addotte dal Presidente provinciale. Siamo infatti più che mai convinti della necessità che TUTTI, (in primis) chi decide i destini dell'Ente, si tolgano l'idea di continuare a «mettere le

mani sul patrimonio degli agenti». Ricordiamo che sono stati i signori che siedono nel CdA a investire nella finanza speculativa con risultati così scarsi (eufemismo) e con così poca trasparenza da aver indotto la Commissione Parlamentare di Vigilanza sugli enti di Previdenza a chiedere il Commissariamento dell'Ente.

Iscriviti a Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976



www.federagenti.org

www.federagenti.org

www.federagenti.org

Agenti costituiti in società di persone e ripartizione dei contributi Enasarco

di Raffaella Corsetti (Componente del Direttivo Nazionale)

La ripartizione dei contributi fra soci che operano tramite società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), è spesso oggetto di dubbi e di richieste di chiarimento. Per questo riteniamo opportuno riepilogare e dettagliare quanto è risultato da un nostro approfondito esame dei Regolamenti Enasarco, in merito agli agenti costituiti in società di persone ed alla corretta ripartizione dei contributi Enasarco.

L'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco doveva riguardare «[...] tutti gli agenti di cui agli artt. 1742 e 1752 cc [...] che operino sul territorio nazionale [...] sia in forma individuale... che in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta[...]» (artt. 1 e 2 Regolamento Enasarco 2011) e «[...] gli agenti che operino individualmente e quelli che operino in società o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali[...]» (art. 2 Regolamento Enasarco 2004).

Nella attuale regolamentazione, «[...] nell'ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve indicare, per ciascuno dei **soci illimitatamente responsabili, la quota di partecipazione societaria** [...]» (art. 3 comma secondo Regolamento Enasarco 2011) e «[...] **il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno**; in difetto della comunicazione di cui all'art. 3, comma secondo, i

contributi sono ripartiti in misura paritetica (art. 4 comma terzo Regolamento Enasarco 2011); nella previgente regolamentazione: «[...] qualora venga conferito l'incarico di cui agli artt. 1742 e 1752 del c.c. ad agenti operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando i moduli e i sistemi informatici indicati dalla Fondazione, [...] deve fornire per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili tutti i dati [...], allegando una dichiarazione sottoscritta dagli stessi relativa alle quote di ripartizione dei contributi [...]» (art. 3 comma quarto Regolamento Enasarco 2004) e «[...] in caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica [...]» (art. 4 comma sesto Regolamento Enasarco 2004). Dunque, sulla questione, la normativa in vigore dall'anno 2004 (modificando il previgente sistema) prevede espressamente che in caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di più soci la contribuzione venga inderogabilmente attribuita a ciascuno di essi in proporzione alla quota societaria posseduta e che «ai fini contributivi le eventuali modifiche della quota di partecipazione socie-

taria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione [...]» (art. 4 comma terzo Regolamento Enasarco 2011) ovvero che «[...] eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini contributivi, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione e dovranno essere certificate mediante atto notarile [...]» (art. 4 comma sesto Regolamento Enasarco 2004).

Il testo normativo pare chiaro e, purtroppo, lascia poco spazio a diverse letture anche se le norme citate ad una attenta lettura possono apparire contraddittorie laddove portano a considerare agente il socio illimitatamente responsabile di una società – di persone – che svolge attività agenziale anche se quello di fatto non si adopera per la acquisizione di ordini o, addirittura, non partecipa in alcun modo alla attività societaria.

Dunque le norme sopra esaminate non pare consentano – come invece pacificamente avvenuto in precedenza – ai soci di poter concordare, a loro piacimento, una ripartizione dei contributi diversa da quella proporzionale alla quota societaria posseduta. ■



Irap, anche dalla Sicilia le prime notizie positive

I tempi di discussione delle cause sono purtroppo lenti e ciò vale anche per i giudizi davanti alle Commissioni Tributarie provinciali. In Sicilia specialmente, i termini si dilatano ancora di più e cominciano quindi solo ora ad arrivare i primi esiti dei ricorsi depositati svariati anni fa avverso il pagamento dell'Irap da parte di alcuni agenti nostri associati.

Fortunatamente i primi risultati sono incoraggianti ed è proprio dei primi di marzo la notizia dell'accoglimento del ricorso di un nostro associato con condanna dell'Agenzia delle entrate al rimborso degli importi pagati oltre gli interessi di legge. Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso rivolgetevi alla sede Federagenti a voi più vicina. ■

I consulenti Federagenti
sono a tua disposizione
per risolvere le problematiche
Inps/Enasarco



Hai un'agenzia
di rappresentanza?

Come controlli
le tue provvigioni?

E quelle dei tuoi
Collaboratori?



Le problematiche di un'Agenzia di Rappresentanza sono diverse
da quelle di un singolo Agente di Commercio.

**Liquidazione delle provvigioni dei Sub-Agenti,
Controllo vendite dei Collaboratori,
Versamento Enasarco, ecc..**

Da anni collaboriamo con le più importanti
Agenzie di Rappresentanza italiane nel trovare e
sviluppare le migliori soluzioni a tutte le problematiche
di gestione ed organizzazione.

**Contatta il nostro numero dedicato
sia per informazioni che per prenotare
una dimostrazione gratuita.**

I problemi della tua Agenzia, li abbiamo già risolti!

Per maggiori informazioni scrivi a solage.info@ritoll.it o chiama:

06.41.22.76.62

Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it

Rubrica Legale

a cura di Antonio Trotti (Legale Federagenti Milano)

Domanda: Ho stipulato un contratto di agenzia che formalmente prevedeva il riconoscimento di una provvigione variabile, tuttavia verbalmente avevamo convenuto la corresponsione di un fisso mensile.

Dopo la cessazione del mandato, avvenuta dopo 4 anni a mia iniziativa, la preponente ha preteso la restituzione degli importi in eccesso che mi ha corrisposto all'inizio del rapporto e che non ho maturato, sostenendo che si trattò di acconti provvigionali e negando l'esistenza verbale del nostro diverso accordo. È corretto tutto ciò?

Risposta: Da un punto di vista generale, la mandante ha diritto di richiedere all'agente la restituzione delle provvigioni corrispostegli in eccesso nel termine prescrizione di cinque anni. Tuttavia, occorre valutare adeguatamente tutte le circostanze del caso e in particolare: a) la continuità temporale dell'erogazione del fisso o anticipo provvigionale senza mai alcun saldo o conguaglio, mensile, trimestrale o annuale da parte della preponente, b) la documentazione contabile, c) la corrispondenza intercorsa ed gli eventuali accordi intervenuti medio tempore, d) il comportamento tenuto dalle parti nell'intero arco del rapporto.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto, infatti, occasione di affermare che gli scritti con i quali nel corso del rapporto l'agente fattura e il preponente, a sua volta, accetta provvigioni in misura (variabile) diversa da quella contrattualmente pattuita, pur non costituendo, per la loro indole contrattuale, formale negozio modificativo dell'iniziale misura contrattuale, sono, tuttavia, nel loro complesso, base idonea per argomentarne la dedotta modifica (Cass. civ., Sez. lav., n. 8053/1999).

Nel merito, il giudice del lavoro del Tribunale di Milano (sent. n. 4323 del 28.11.13) ha dedotto la prova della modifica del contratto proprio dalla documentazione («nella fattispecie,

il preponente conclude con l'agente, in data 1° febbraio 2007, il mandato di agenzia commerciale, statuendo un calcolo delle provvigioni determinato su una percentuale del fatturato procurato dallo stesso agente, dopodiché, per due anni, corrisponde all'agente una somma tout-court provvigionale netta di € 2.500,00 (fatture e distinte bancarie), non risultando alcuno programma di recupero delle differenze rispetto alle effettive provvigioni asseritamente maturate dall'agente secondo il contratto dopo il secondo anno»; «differenza reclamata dal preponente solo a seguito della disdetta contrattuale dell'agente, con la sua missiva del 9 giugno 2011, ossia dopo ben un anno e mezzo la fine del periodo agevolato»). Si può, perciò, validamente ritenere che il documentato mutamento della misura delle provvigioni rispetto all'originaria regola contrattuale, lungamente protrattosi nel tempo, conferisca al comportamento delle parti la base consensuale necessaria ad integrare la modifica contrattuale. E, sempre nell'anzidetto caso concreto, il Tribunale di Milano ha posto in adeguata evidenza questi fatti, stabilendo «la rilevanza del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto quale elemento ermeneutico essenziale della fattispecie, che, del resto, è implicito nello stesso concetto di buona fede oggettiva, ravvisata, appunto, come norma volta alla tutela dell'affidamento di un soggetto nella lealtà, probità e correttezza di un altro con cui è entrato in relazione di affari. Ne risulta l'accertamento, per il biennio di rilievo, di una regola contrattuale invalsa, che si pone come modifica dell'originale testo contrattuale», secondo il quale l'agente aveva diritto alla liquidazione della sua provvigione in misura variabile «e che, quindi, non può essere vinta con ragionamenti a sfondo formalistico», ossia «fondati sulla nozione di provvigione nel contratto di agenzia o sulla pattuizione della modifica scritta del negozio», concludendo, pertanto, nel senso della «irri-

petibilità delle somme eventualmente corrisposte in eccesso all'agente rispetto al calcolo formalizzato, in origine, dalle parti». Nello stesso senso è anche un'ulteriore pronuncia del giudice del lavoro del Tribunale di Milano (sent. n. 3059 del 17.09.2013), secondo la quale, tra l'altro, «va evidenziata l'infondatezza della tesi della resistente in merito all'erroneo calcolo da parte del ricorrente di tutti gli importi provvigionali via via corrisposti, compresi quelli superiori alle vendite effettivamente promosse e andate a buon fine, visto che la mandante riconosceva e garantiva spontaneamente una provvigione minima, come desumibile dalle fatture emesse e dalle certificazioni dei compensi. La condotta tenuta dalla mandante nel corso del rapporto in esame attesta infatti il riconoscimento di un importo provvigionale minimo, tenuto anche conto che la stessa non procedeva mai a contestazioni di sorta».

Alla luce del detto orientamento, ritengo che la pretesa restitutoria avanzata dalla preponente possa essere validamente contrastata. ■



Minimali contributivi 2015

La Fondazione Enasarco ha rideterminato i minimali contributivi come segue:

Agente plurimandatario:

il minimale contributivo annuo per ciascun preponente è pari ad € 418,00.

Agente monomandatario:

il minimale contributivo annuo è pari ad € 836,00.

I nuovi minimali sono in vigore dal 01/01/2015

Ritenute d'acconto in misura ridotta, possibile la comunicazione via Pec

della Dott.ssa Susanna Baldi

Il Decreto Semplificazioni introduce la facoltà di inviare anche tramite Pec la dichiarazione per usufruire della ritenuta d'acconto in misura ridotta, ovvero commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse, per i soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento che nell'esercizio della propria attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Un decreto ministeriale detterà la relativa disciplina di attuazione, ma viene introdotta la facoltà di inviare la dichiarazione in oggetto anche tramite casella di posta elettronica certificata e tale comunicazione avrà validità pluriennale, fino a revoca o alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. ■

Cerchi **Agenti** di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Rubrica Fiscale

a cura di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Domanda: Dal prossimo mese inizierò un nuovo rapporto di agenzia con una mandante spagnola. Premesso che la mia attività di vendita si svolgerà in territorio italiano con clienti italiani, vorrei sapere se vige una regolamentazione comunitaria alla quale bisogna attenersi. E in riferimento all'iva, come dovrò comportarmi nel momento in cui emetterò le fatture provvisorie?

Risposta: La regolamentazione comunitaria prevede che pur svolgendo l'attività in Italia presso clienti italiani, se la società mandante spagnola ha una sede anche in Italia, non esistono problemi di fatturazione, se invece ha sede solo in Spagna, si applica la normativa comunitaria.

Dovrà innanzitutto segnalare che la sua partita iva deve essere indicata tra quelle che effettuano prestazioni in paesi UE, infatti per poter effettuare operazioni intracomunitarie i soggetti iva

devono essere inclusi nell'archivio Vies (VAT information exchange system). L'obbligo di essere inclusi nell'archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

L'opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998. Inoltre in base alla normativa vigente i soggetti passivi iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare modello Intra-

stat ovvero:

- l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- cessioni intracomunitarie di beni comunitari
- prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)

- l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- acquisti intracomunitari di beni comunitari
- prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

Rubrica Previdenziale

A cura della Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Ho un figlio disabile, l'Enasarco fornisce qualche prestazione in questo caso a noi genitori agenti?

Risposta: In questi casi la Fondazione Enasarco prevede tra le prestazioni integrative un contributo per figli portatori di handicap che abbiano necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona. L'importo del contributo è fissato in 1.000 Euro annui.

Per richiedere il contributo per figli portatori di handicap è necessario presentare la domanda corredata dai seguenti documenti:

- Certificazione in copia conforme all'originale, contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di handicap con condizioni di gravità (ex art.3, comma 3, legge 104 del 1992) del figlio;
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione del nucleo familiare;
- Modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2013.
- copia del documento di identità valido del richiedente.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2015 quindi si affretti perché le domande inviate oltre tale data (e anche quelle prive della documentazione necessaria) non saranno accettate! Si ricorda che fa fede la data di inoltra della raccomandata. Allo stesso modo si precisa che nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata!

I moduli sono disponibili sul sito dell'Enasarco, www.enasarco.it, o in alternativa è possibile ritirarli presso gli uffici nazionali e periferici della Fondazione.

La domanda, completa di tutta la documentazione, deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Fondazione Enasarco
Ufficio Prestazioni Integrative/PI
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 Roma.

È importante sapere che per presentare tale domanda occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta presenti un saldo attivo non inferiore a 2.973,00 Euro e un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre anni negli ultimi cinque (ovvero 12 trimestri);
- o essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a 32.203 Euro.

Le sedi Federagenti rimangono come sempre a disposizione di chi volesse presentare tale domanda.

Domanda: Sono un agente di commercio che svolge quest'attività da più di 40 anni. Ho iniziato da giovanotto ma ora vorrei proprio interrompere. L'unico neo è che ho solo 62 anni. Possedendo così tanti anni di contribuzione potrò prendere la pensione Enasarco?

Risposta: Innanzitutto complimenti per la sua forza e determinazione. Non è facile fare l'agente da più di 40 anni! In secondo luogo, ma non meno importante, purtroppo la risposta alla sua domanda è NO!

Il regolamento vigente stabilisce che l'età minima per andare in pensione è per quest'anno ancora 65 ma dal 2019 addirittura 67 anni pertanto avere così tanti contributi non rappresenta un vantaggio. Purtroppo quando Lei compirà 65 anni ossia tra tre anni nel 2018 ne occorreranno 66 per accedere alla pensione e nel 2019 quando ne compirà 66 ce ne vorranno 67 quindi potrà andare in pensione tra 5 anni nel 2020, ossia al compimento dei suoi 67 anni e con oltre 45 anni di contribuzione.

In alternativa potrà andarci nel 2018 a 65 anni chiedendo l'anticipazione della pensione di vecchiaia di un anno. Ciò però comporterà una riduzione dell'ammontare pensionistico del 5%.

Oltre il danno pure la beffa... pensi che se fosse stato vigente il precedente regolamento oltre ad andare in pensione a 65 anni senza decurtazioni avrebbe avuto diritto ad un incremento del 2% del trattamento pensionistico complessivo per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo!

Per maggiori informazioni potrà sempre contare sulla disponibilità e competenza dei ns. consulenti. Trova l'indirizzo delle varie sedi Federagenti sul ns sito www.federagenti.org



Soluzione Fatture Provvigionali

Software di Gestione per Agenti di Commercio

**a soli
70,00
Euro + iva**

**nuova
versione
2015**

- **Gestione Semplificata ed Automatica delle Fatture Provvigioni.**
- **Emissione e Stampa Fatture Provvigioni.**
- **Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO - Statistiche ecc...**

Ed inoltre: Gestione Aziende Rappresentate • Gestione Schede Clienti • Listini Prodotti • Catalogo Fotografico e molto altro ancora

06.41.22.76.62 - soluzionefp@ritoll.it - www.fattureprovvigionali.it